



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |                      |            |
|--------------------------|---------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FABRIZI | PAOLO                | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CRESPI  | MONICA GIOVANNA MICA | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CANDIDO | ANTONIO              | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |                      |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1232/2016  
depositato il 26/02/2016

- avverso la sentenza n. 6547/2015 Sez:36 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO  
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO  
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2009/003/SC/000001398/0/003 REGISTRO

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1232/2016

UDIENZA DEL

21/06/2017 ore 15:00

N°

2991/2017

PRONUNCIATA IL:

21/06/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

05/07/17

Il Segretario

Raffaele Polise

### Conclusioni

Per l'appellante DPI I Milano : riforma della decisione e conferma dell'avviso di liquidazione , con vittoria di spese .

Per l'appellata : rigetto dell'appello con vittoria di spese .

### Svolgimento del processo

Con sentenza nr. 6547/36/15 , depositata in data 17 maggio 2015 , la Commissione Tributaria Provinciale di Milano , ha accolto il ricorso proposto dalla società in epigrafe in relazione ad avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate DPI I di Milano ha richiesto a titolo di imposta di registro la somma di euro 171.545,00 sulla sentenza nr. 1398 /09 emessa dalla Corte di Appello di Milano , sentenza resa su lodo arbitrale che condannava la al pagamento della somma di euro 5 165.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimenti contrattuali .

I primi giudici hanno accolto il ricorso riconoscendo l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione e nel merito in quanto l'imposta avrebbe , semmai , dovuto essere circoscritta alla sola parte di prestazione non ancora eseguita .

Impugna ritualmente l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano che si affida a due motivi di appello .

Con il primo lamenta che non è condivisibile la motivazione dei primi giudici laddove censura l'avviso di liquidazione per carenza di motivazione , atteso che lo stesso contiene l'enunciazione della normativa di legge applicata , il riferimento all'atto giudiziario e il calcolo dell'imposta liquidata ; elementi che consentono lo svolgimento della difesa da parte del contribuente , aggiungendo che , prima del contenzioso , sono state respinte due istanze di autotutela .

Con il secondo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del DPR 131/86 atteso che , nel caso in esame , tale norma non è applicabile trovando , invece , applicazione il combinato disposto di cui agli art. 2 della tariffa parte II e 8 della tariffa parte I che fanno riferimento al contenuto e agli effetti della pronuncia che ha riguardato la legittimità dell'intero lodo arbitrale .

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese .

Si costituisce e resiste il contribuente il quale chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese .

Controdeduce che la motivazione inserita nell'avviso di liquidazione è generica e si limita ad indicare in numero dell'atto , non cita la norma specifica applicata e non indica la base imponibile impedendo al contribuente di risalire alla metodologia liquidativa utilizzata con conseguente violazione del diritto di difesa .

Nel merito ricostruisce la fase storica della vicenda per ricordare che la sentenza sulla quale l'ufficio pretende le imposte in realtà non ha alcun contenuto patrimoniale essendosi limitata a rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale, radicato dalla controparte, senza, quindi, riconoscere alcun risarcimento del danno alla Alpi Eagles spa.

La trattazione della controversia avveniva come da verbale in atti.

#### Motivi della decisione

L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento. (Cass. 9810/14).

Questo Collegio ritiene di condividere quanto esposto dai primi giudici in merito alla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, e quindi alla sua nullità, per mancata esternazione dei criteri di calcolo e della base impositiva utilizzati per la liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La motivazione dell'atto tributario costituisce uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello statuto dei diritti del contribuente (v. l'art. 7), assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'amministrazione. Ne derivano due conseguenze: da un lato, che nell'atto impositivo, al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata; dall'altro, che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto.

Ciò premesso in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalla lettura dell'avviso di liquidazione emerge che l'Ufficio indica solo: il numero dell'atto " sentenza civile n. 000001398/2009 ", la controparte " " e una serie di tre codici, 109T, 806T 964t, con a fianco la somma da corrispondere ad ogni titolo.

Non viene indicata la base impositiva, né l'aliquota applicata per l'imposta. Non vengono neppure indicati gli articoli di riferimento del dpr 131/86.

Ciò basta per rigettare l'appello. Tuttavia si aggiunge che, correttamente, i primi giudici hanno fatto riferimento all'art. 22 del DPR 131/86 in considerazione del fatto che la sentenza

emessa dalla Corte d'Appello non ha alcun contenuto patrimoniale essendosi limitata a rigettare le richieste della parte attrice e il richiamo al lodo avrebbe consentito, semmai, la tassazione sul solo importo non ancora eseguito, che, tra l'altro, nel caso in esame non sussiste in quanto l'intero importo era stato interamente pagato dalla già nel lontano 22 giugno 2005 ( doc. 3 costituzione in giudizio ).

Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto con condanna dell'ufficio alla refusione delle spese del grado .

**PER QUESTI MOTIVI**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.400,00 ( settemilaquattrocento ) oltre accessori di legge .

Così deciso in Milano il 21 giugno 2017

IL RELATORE

Dott.ssa Monica FABRIZI

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo FABRIZI